

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI TUTELA E VALORIZZAZIONE
RELATIVE AL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CROCE**

fra

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato

e

Opera di Santa Croce

Il giorno 25 del mese di febbraio dell'anno 2021, in Firenze

tra

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato Soprintendenza (d'ora in avanti SABAP) rappresentata da:

Andrea PESSINA, nato a Firenze (FI) , il 20 marzo 1963, cod. fisc. PSSNDR63C20D612Q, nella sua qualità di Soprintendente pro-tempore della SABAP, domiciliato per la carica presso la sede della Soprintendenza, in piazza de' Pitti 1 a Firenze

e

Opera di Santa Croce (d'ora in avanti OPERA)

rappresentato da:

Irene SANESI, nata a Prato (PO) il 24 settembre 1969, cod. fisc. SNSRNI69P64G999Z e domiciliata per la carica presso la sede dell'Opera in piazza Santa Croce, 16.

di seguito indicati congiuntamente come "Parti"

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 32, c. 1 del D.P.C.M. 76/2019, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato assicura sul

territorio di competenza la tutela del patrimonio culturale;

- l'articolo 30, comma 1, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prevede che *“lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza”*;

- l'articolo 40, comma 3, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 statuisce che *“gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici”*;

- il complesso monumentale di Santa Croce in Firenze è di proprietà del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno e del Comune di Firenze;

- OPERA, costituita nel XIV sec. e ricostituita con decreto granducale 14 dicembre 1814, è ente con personalità giuridica ed è amministrata secondo le norme di legge e regolamentari che disciplinano le fabbricerie;

- OPERA svolge la sua attività secondo le sue attribuzioni tradizionali e il riconoscimento degli organi civili ed ecclesiastici interessati, in ordine alla Basilica di Santa Croce in Firenze e al relativo complesso monumentale, nonché alle opere ed arredi ivi conservati;

- Ad OPERA la Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno e il Comune di Firenze hanno affidato mediante convenzione la gestione unitaria delle attività connesse alla pubblica fruizione del valore spirituale e culturale dei beni che, nell'ambito del complesso di Santa Croce risultano di proprietà della Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno e del Comune di Firenze;

- Ai sensi dell'art. 15 della legge 848/1929 e dell'art. 37 del regolamento 13 febbraio 1987, n. 33, sono a carico di OPERA gli oneri di conservazione, restauro, tutela, diligente custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria, dei beni che nell'ambito del complesso di Santa Croce risultano proprietà della Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno e del Comune di Firenze;

VISTO

- che la disciplina vigente consente una molteplicità di forme di collaborazione e che, in particolare, ai sensi dell'articolo 112 comma 9 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. *“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”* (d'ora in avanti Codice) possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali;

- che il MiBAC, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali e i privati possono stipulare accordi per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali, fra i quali servizi rientrano in particolare i servizi per il pubblico elencati al comma 2 dell'art. 117 del Codice;

CONSIDERATO

- che SABAP e OPERA hanno collaborato negli anni in occasione di diversi interventi di restauro e conservazione del patrimonio artistico e monumentale pertinente al complesso monumentale di Santa Croce;
- che SABAP e OPERA sono interessati ad una collaborazione finalizzata alla realizzazione di attività di tutela e valorizzazione;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OBIETTIVI E FINALITA'

Obiettivo del presente accordo è la realizzazione di attività di tutela e valorizzazione relative al complesso monumentale di Santa Croce, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- progettazione e direzione lavori di restauri architettonici;
- attività di inventariazione e catalogazione;
- attività di ricerca;
- ideazione e definizione di contenuti relativi a mostre temporanee e allestimenti permanenti;
- ideazione e definizione di contenuti relativi ad apparati di supporto alla visita del complesso monumentale e pubblicazioni.

Le diverse attività saranno di volta in volta oggetto di *Accordi attuativi* tra SABAP e OPERA, che conterranno la descrizione delle azioni specifiche in cui si sostanzierà la collaborazione e gli assunti dalle Parti. Le Parti concordano fin da ora che gli accordi specifici di cui sopra potranno essere sottoscritti anche da altri soggetti pubblici e/o privati.

ARTICOLO 2 – IMPEGNI DELLE PARTI

Le Parti si impegnano a:

- preparare congiuntamente programmi annuali di attività coerenti con l'*Accordo quadro* e i successivi *Accordi attuativi*;
- monitorare l'attuazione dei programmi annuali di attività concordati;

Le attività di definizione e monitoraggio dei programmi annuali saranno attuate da un gruppo di coordinamento composto da due referenti per ognuna delle Parti.

I Referenti di SABAP sono:

Arch. Hosea SCENZA, Funzionario Architetto competente per territorio;
Dott.ssa Jennifer CELANI, Funzionario Storico dell'Arte competente per territorio;

I Referenti di OPERA sono

Dott. Stefano FILIPPONI, Segretario generale;

Dott.ssa Eleonora MAZZOCCHI, Conservatore e Curatore del patrimonio storico artistico;

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha una validità di tre anni a decorrere dal giorno della firma. Decorso tale termine le parti, previa verifica degli esiti, valuteranno l'opportunità di rinnovarlo. Ogni modifica e/o integrazione rispetto a quanto stabilito nel presente accordo sarà oggetto di atto integrativo scritto fra le parti.

ARTICOLO 4 - COMUNICAZIONE PUBBLICA

Le attività decise nell'ambito del presente accordo saranno promosse e comunicate dalle parti utilizzando tutti gli strumenti individuati come opportuni sia separatamente da SABAP e IDI ed eventualmente, attraverso iniziative *mirate* di comunicazione da concordare caso per caso tra le parti, facendo sempre esplicito riferimento al presente accordo.

Letto, firmato e sottoscritto

Firenze, 25 febbraio 2021

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato Soprintendenza

Il Soprintendente
dott. Andrea PESSINA

Opera di Santa Croce

La Presidente
dott.ssa Irene SANESI
